

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

C.F. 00118800499

ATTO N.

**OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VADA
LOCALITÀ LA MAZZANTA**

L’anno 2026 (duemilaventisei) il giorno _____ del mese di _____, in Rosignano Marittimo, nella sede municipale

TRA

Il Comune di Rosignano Marittimo, di seguito anche “Comune” rappresentato da Repole Simona nata a _____ il ____ e domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrazione Condivisa, a cui afferisce il servizio oggetto del presente atto, giusti i disposti dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

E

***** di seguito anche “gestore” legalmente rappresentata da ***** e domiciliato per la carica in ***** che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di legale rappresentante di *****

PREMESSO CHE

- il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l’altro, di un impianto sportivo – piscina comunale – ubicato nella frazione di

Vada, via dei Cavalleggeri Vada, loc. La Mazzanta, come meglio di seguito descritta ed individuata nella planimetria allegata (Allegato A);

- il "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028*" aggiornato con delibera di GC n. 50 del 19/02/2026 prevede l'attivazione di una procedura per l'affidamento del bene;

- con deliberazione G.C. n. ***** del ***** l'Amministrazione ha fornito indirizzi per l'individuazione, mediante procedura indetta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la promozione dello sport, di un soggetto cui affidare la gestione dell'impianto di che trattasi per un periodo di 3 anni, eventualmente prorogabili nelle riferibilità di cui all'atto citato;

- con Decreto dirigenziale n. **** del ***** è stato approvato il disciplinare di gara ed il presente schema di convenzione;

- l'avviso di cui sopra è stato pubblicato in data ***** e, entro il termine fissato nello stesso sono pervenute n. ***** valide manifestazioni di interesse;

- con decreto dirigenziale n. ***** in data ***** in esito alle risultanze della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione a favore di *****;

- è stata verificata in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- con decreto dirigenziale n. ***** del ***** è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al decreto n. ***** del *****;

- si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva e

che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data *****;

- il soggetto aggiudicatario ha prestato le garanzie previste dal presente atto come in seguito specificato: garanzia dell'importo di € ***** come meglio dettagliato al successivo articolo 16; polizze assicurative come meglio dettagliate al successivo articolo 17;
- l'immobile viene concesso nello stato di fatto e diritto in cui si trova, come risultante dal verbale di consegna;
- con il presente atto si procede alla definizione dei rapporti e alla determinazione delle rispettive competenze e responsabilità in relazione all'affidamento e alla gestione dell'impianto di che trattasi;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO

Il Comune di Rosignano M.mo, come sopra rappresentato, concede a ***** che, in persona del costituito suo rappresentante, a tale titolo accetta, la gestione della piscina comunale sita in Vada Località la Mazzanta, delle strutture correlate e dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso, come specificato nell'avviso, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali, amatoriali individuata nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**), alle condizioni di cui agli articoli seguenti e agli altri documenti facenti

parte della convenzione e specificati all'art. 31.

Ai fini della presente convenzione, per gestione si intendono tutte le attività quali la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria, assistenza bagnanti e ogni altra accessorie e necessaria finalizzate all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

La gestione dei beni mobili e delle dotazioni presenti nell'impianto sportivo e di proprietà del Comune, comprende l'eventuale sostituzione a fronte di danneggiamento.

La gestione prevede altresì l'esecuzione di quanto indicato nell'offerta tecnica allegata alla presente.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEI BENI AD ESSO AFFERENTI

L'impianto di cui all'oggetto è ubicato nella frazione di Vada, in loc. La Mazzanta, via dei Cavalleggeri, ed è individuato al catasto fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al fg 115 particella 194. Esso risulta composto dalle strutture sotto indicate e così configurate:

- n°1 vasca (mq 316,23 - lunghezza mt. 25)
- n°1 vasca per bambini superficie di (mq 32,00)
- terrazza
- locali adibiti a ingresso e spazi comuni

- spogliatoi
- servizi igienici
- infermeria
- alloggio di impianti tecnologici

il tutto come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto.

(allegato A).

I beni in oggetto, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, gli arredi e le attrezzature presenti, vengono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti al gestore, come risultanti dal verbale di consegna di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Il gestore ha preso visione dell'impianto affidato sia nella parte strutturale che impiantistica e tecnologica comprese le attrezzature in esso presenti.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione o di consegna dell'immobile se antecedente, e scadrà in data ***** con possibilità per l'Ente di disporre la proroga del rapporto fino all'apertura del nuovo impianto natatorio, agli stessi patti e condizioni.

Al termine della gestione, l'impianto, le strutture e gli arredi di proprietà comunale dovranno essere restituiti al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovavano all'inizio del rapporto, tranne il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.

ART. 5 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO ARREDI E

ATTREZZATURE

L'impianto è stato consegnato al gestore in data **** come risulta dal Verbale di consegna conservato agli atti del Settore competente.

ART. 6 – CANONE

Il gestore corrisponde al Comune il canone annuo di € *******oltre IVA**, come da offerta rimessa.

Il canone potrà subire una rimodulazione qualora si verificassero le condizioni riportate al successivo articolo *****

Il canone sarà adeguato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento è automatico e decorre dal mese di gennaio di ogni anno di durata della convenzione con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. Detto adeguamento sarà operato a partire dal secondo anno.

Il canone di cui sopra dovrà essere corrisposto in rate semestrali, la prima delle quali entro sei mesi dalla stipula della convenzione.

Nell'anno di scadenza della convenzione, il canone è rapportato ai mesi di effettivo utilizzo.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

Nel caso di esigenze di rateizzazione, il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nel regolamento di gestione e alienazione degli

immobili comunali.

ART. 7 – OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga a rispettare segnatamente le seguenti prescrizioni correlate alla gestione dell'impianto natatorio:

- munirsi dei titoli necessari allo svolgimento dell'attività;
- ottemperare a propria cura e spese ad ogni adempimento contenuto nella LRT n. 8/2006 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R n. 23/R/2010 come modificato dal D.P.G.R. n. 54/R/2015 e delle disposizioni vigenti in materia, definite da ASA SpA gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Livorno;
- garantire la custodia, l'apertura e chiusura dell'impianto sportivo come da offerta tecnica presentata;
- garantire il servizio di reception durante l'apertura dell'impianto;
- garantire l'assoluto rispetto della proposta gestionale contenuta nell'offerta tecnica avanzata in sede di gara;
- garantire il *****%, dell'orario di apertura giornaliero dell'impianto natatorio alle attività delle associazioni sportive che ne faranno richiesta;
- garantire al Comune l'uso gratuito dell'impianto, delle attrezzature e servizi annessi ogni volta che ne faccia richiesta per lo svolgimento di manifestazioni proprie, patrocinate o di interesse pubblico, che saranno comunicate al gestore con congruo anticipo;
- garantire compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività, la continuità delle attività ordinarie delle associazioni/società sportive aventi sede nel comune di Rosignano Marittimo, secondo i seguenti

criteri di priorità: - livello di radicamento sul territorio con riferimento alla data di costituzione; - iscrizione ai campionati federali;

- garantire un equilibrio nell'assegnazione delle corsie alle associazioni sportive, che tenga conto della diversa appetibilità delle fasce orarie;

- garantire l'accesso giornaliero alla frequenza libera ad almeno una corsia durante l'orario di apertura dell'impianto;

- provvedere ad una verifica giornaliera sullo stato di idoneità igienica e funzionale degli ambienti, impianti ed attrezzature al fine di consentire l'utilizzo della piscina;

- tenere un registro della attività e relativi orari di svolgimento e delle presenze da trasmettere in modalità telematica, a richiesta, all'Ufficio Sport;

- garantire almeno nel periodo ottobre-giugno l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di nuoto o comunque di attività sportive in acqua;

- Individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport) i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:

1- responsabile della piscina;

2- addetto agli impianti tecnologici;

- assicurare lo svolgimento di un servizio di assistenza bagnanti in modo continuo e costante nelle ore di apertura per il pubblico con personale idoneo per qualifica e numero, secondo le disposizioni della vigente L.R.T. L'assistente ai bagnanti deve essere facilmente riconoscibile ed individuabile. Il personale addetto al servizio di

salvataggio e primo soccorso deve essere abilitato dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munito di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

- vigilare sul corretto uso dell'impianto da parte dei frequentatori;
- sensibilizzare i fruitori della piscina, mediante l'adozione di accorgimenti utili a contenere i consumi e ridurre i costi delle utenze;
- effettuare una periodica lettura del contatore di acqua e segnalare tempestivamente al Comune eventuali anomalie riscontrate;
- sorvegliare la regolare entrata e uscita dei fruitori durante le ore di apertura al pubblico con particolare riferimento ai bambini;
- garantire prestazioni di primo soccorso durante il periodo di funzionamento dell'impianto con personale abilitato allo scopo tramite specifici corsi di addestramento. Il locale infermeria deve essere sempre fornito di medicinali di primo impiego, e di apparecchiature mediche mantenute costantemente in perfetto stato di efficienza e funzionalità. Nel locale infermeria deve essere presente un defibrillatore revisionato e funzionante;
- gestire il personale addetto ed assumerne le rispettive spese nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- eseguire la pulizia di tutti i locali con adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale secondo normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente o altre Autorità competenti possono emanare in materia;
- sostenere le spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo;

- sostenere le spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
- provvedere pagamento di imposte, tributi, tasse secondo normativa vigente;
- provvedere al puntuale pagamento del canone di cui al precedente articolo 6;
- provvedere alla raccolta dei rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e nelle date previste per la raccolta.
- presentare, su richiesta del Comune, una dettagliata relazione illustrativa, corredata da opportuni dati statistici, sull'andamento gestionale, e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel Piano di utilizzo, comprensiva di eventuali suggerimenti utili al perseguimento delle finalità sociali e di pubblico interesse, evidenziando le collaborazioni poste in essere alla realizzazione delle attività da altri soggetti e l'eventuale servizio reso dal volontariato.
- riepilogo relativo alle presenze nelle varie attività, alla promozione dell'attività sportiva;
- rendicontazione relativa alle entrate e alle spese effettive rispetto a quelle previste nel PEF di gara, al termine di ogni anno sportivo;
- rendicontazione relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
- rendicontazione dei lavori eseguiti come da offerta tecnica e delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

E' a carico del gestore la "manutenzione ordinaria" dell'intero edificio

con tutti i suoi impianti, le attrezzature e le dotazioni specifiche presenti, come da Piano di conduzione Tecnica allegato.

Per “manutenzione ordinaria” si intende l’insieme delle opere di riparazione, sostituzione e rinnovamento necessarie ad eliminare il degrado dei manufatti, delle relative pertinenze, degli impianti tecnologici presenti e delle opere connesse, al fine di conservarne l’integrità, l’efficienza nonché la fruibilità, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, salvaguardando il valore del bene senza che da ciò derivi una modificazione della sua consistenza.

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tramite propri incaricati, controlli di qualsiasi tipo compresi controlli di laboratorio delle acque contenute nelle vasche tramite propri incaricati.

ART 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il gestore dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi proposti in sede di gara diretti ad un migliore fruibilità, confort, efficientamento e funzionamento dell’impianto, in osservanza del cronoprogramma e del computo metrico estimativo presentati in sede di gara.

La mancata realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste, salvo comprovata causa, potrà essere causa di decadenza della convenzione con conseguente applicazione della sanzione prevista all’articolo 23 e scorrimento della graduatoria finale di merito come previsto dal disciplinare di gara.

Qualora i lavori realizzati risultassero non migliorativi in termini di abbattimento dei consumi di acqua, il Comune si riserva di procedere

ad una rimodulazione del canone annuale con conseguente onere di riformulazione del PEF da parte del gestore.

ART. 10 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Il gestore dovrà trasmettere il Piano di Utilizzo provvisorio, nel quale sono specificate le tipologie di fruitori e gli orari di utilizzo dell'impianto, al Comune entro il 15 settembre al fine di una valutazione congiunta nell'ottica di miglioramento e monitoraggio della gestione.

Entro il 30 ottobre di ogni anno dovrà trasmettere al Comune il Piano di Utilizzo definitivo.

ART. 11 – ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il gestore ha facoltà di installare distributori automatici di cibi e bevande all'interno dell'impianto natatorio, individuando apposita area e avendo cura di richiedere, se previste, le relative autorizzazioni.

ART. 12 – GESTIONE SERVIZI CORRELATI

Al gestore compete la gestione degli asciugacapelli dotati di pulsantiera a gettoni già posizionati negli spogliatoi, ferma restando ampia facoltà di scelta relativamente al soggetto esterno cui rivolgersi per gli stessi, purché rimanga inalterato lo stato attuale dell'impianto.

ART. 13 – PREVENZIONE, SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA

Il gestore deve osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e

decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il gestore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Il gestore assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento. Il gestore si impegna a predisporre, in accordo con il Responsabile della sicurezza designato dall'Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc... Dovrà, altresì, essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici.

Il gestore è tenuto, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati previsti per legge. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato

dovranno essere comunicati all'Ufficio Patrimonio con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il gestore deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e dei soggetti impegnati nelle attività di che trattasi - di cui al progetto presentato, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il gestore inoltre deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione di interventi di natura ordinaria spettanti al gestore;
- le spese di tutte le utenze attive presso l'impianto;
- la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione.

In caso di consumi anomali derivanti da mancata manutenzione ordinaria o inadempimenti del gestore il Comune si riserva di addebitare la spesa al gestore.

ART. 15 – TARIFFE ED ENTRATE

Il gestore è tenuto all'applicazione delle tariffe relative all'utilizzo dell'impianto, come determinate dalla Giunta con la Deliberazione n. 210 del 19/08/2022 cui si fa espresso rinvio e che il gestore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto di conoscere; il gestore è

altresì tenuto all'applicazione degli abbonamenti proposti in sede di gara.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe spettano integralmente al soggetto gestore dell'impianto natatorio.

Il gestore dovrà conservare, per eventuali controlli e per la rendicontazione al Comune, la contabilità e la relativa documentazione che permetta una verifica a posteriori "analitica" di tutti i vari incassi, per tipologie di corsi e per attività svolte

ART. 16 – GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, il gestore ha prestato una garanzia di € ***** pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori offerti. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di deposito cauzionale oppure polizza fideiussoria.

In caso di escussione della garanzia durante la validità della convenzione per inadempienze del gestore, la stessa dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso. La garanzia verrà svincolata al termine della convenzione.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 del codice civile ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o missione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il gestore è responsabile altresì dell'uso corretto dell'impianto, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le

prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti ed in generale dalla normativa vigente in materia nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni.

Il gestore risponde pertanto nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi ai beni di proprietà comunale, anche se causato da parte dell'utenza.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il Gestore si assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al gestore stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'utilizzo/conduzione dei beni concessi, nonché dall'espletamento delle attività svolte e dagli obblighi tutti previsti dalla presente convenzione.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/fruitori, il Gestore dovrà stipulare – o dimostrare di possedere - le seguenti coperture assicurative:

A. polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice) l'efficacia delle garanzie prestate per i rischi derivanti dall'espletamento delle attività svolte presso l'impianto, nonché derivanti dall'utilizzo/conduzione del bene stesso.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 per sinistro;
 - ✓ Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 2.500.000,00 per sinistro/persona.
- II. la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione delle attività;
 - ✓ danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

B. polizza assicurativa Incendio che assicuri

- ✓ Ricorso Terzi con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dalle predette polizze non esonererà in alcun modo il gestore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- ✓ il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

- ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

Le polizze assicurative dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto, pertanto sino al 18/08/2024 (o alla successiva scadenza in caso di attivazione dell'opzione di proroga di cui al precedente art. 4), ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il gestore dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

ART. – 18 CONTROLLI

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli ritenuti necessari ed opportuni direttamente a mezzo di propri delegati in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al gestore al fine di accertare l'esatta osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione. Il gestore è tenuto a garantire in ogni momento il libero accesso all'impianto .

ART. – 19 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto al gestore di sub-concedere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma la presente convenzione pena la risoluzione della

stessa.

ART. – 20 DECADENZA E RISOLUZIONE

Si procede con la decadenza e conseguente risoluzione della convenzione al verificarsi dei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- negligenza nell'espletamento del servizio accertata dall'amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse debitamente accertate e contestate compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
- inottemperanza delle disposizioni concernenti la sicurezza dell'impianto, l'assistenza ai bagnanti, e più in generale l'inosservanza delle disposizioni di cui alla LRT n. 8/2006
- mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie previste nella presente convenzione;
- cessione, sub-concessione della gestione dell'impianto;
- mancata realizzazione dei lavori proposti in sede di gara.

La decadenza, disposta con atto formale, comporta la restituzione immediata dell'impianto natatorio libero da persone e cose, salva ed impregiudicata ogni altra azione promossa dal comune per il recupero dei crediti ed eventuali ulteriori danni e fatta salva l'applicazione delle penali.

ART. – 21 REVOCA

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.

La revoca è preceduta da formale comunicazione al soggetto gestore e disposta con specifico atto. Alla revoca segue la riconsegna dell'impianto.

ART. 22 – RECESSO

È data facoltà al gestore di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi uno dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente. Il gestore non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

ART. 23 – SANZIONI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il comune contesta formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo per eventuali giustificazioni. Qualora il gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni ovvero le medesime non risultino sufficientemente valide il comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni fornite dal gestore può irrogare con atto motivato una penalità, fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di recesso specificate nell'atto di convenzione.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione sono irrogate in misura variabile tra euro

200,00 ed euro 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In tal caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Sono altresì stabilite per le seguenti fattispecie le penalità sotto indicate:

- mancata apertura dell'impianto: € 200,00 al giorno;
- mancata esecuzione dei servizi di pulizia: € 200,00 per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- inadempimenti legati agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza complessiva dell'impianto e dell'accesso del pubblico: € 200,00;
- mancata esecuzione degli obblighi di assistenza bagnanti € 1.000,00 fino alla risoluzione del contratto;
- mancata o insufficiente manutenzione ordinaria compreso quanto attiene il trattamento igienico dell'acqua € 1.000,00;
- qualsiasi inadempimento di natura amministrativa (ad esempio applicazione tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione, mancata compilazione quotidiana del registro di bordo, etc.): € 200,00 per ogni inadempimento.

ART. 24 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- scioglimento, cessazione del Gestore;

- perdita dei requisiti di ordine generale;
- cessione o sub concessione della convenzione;
- frode o malafede nell'esecuzione della convenzione;
- mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative.

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla presente convenzione è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa.

ART. 26 – SPESE

Tutte le spese relative al presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione, e quant'altro occorra per dare corso legale alla presente convenzione, sono a totale carico del gestore, senza diritto di rivalsa.

ART. 27 – CLAUSOLA FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che l'importo del canone di cui alla presente

convenzione è assoggettato al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Si dà atto che l'imposta di bollo è stata assolta mediante

ART. 28 – CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il gestore, per tutta la durata della presente convenzione, si impegna ad osservare gli obblighi derivanti da:

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29/12/2022;
- codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatari di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo che dichiara di aver ricevuto in copia.

L'inosservanza di tal impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di decadenza della convenzione.

Il gestore si impegna, inoltre, a manlevare l'Ente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a questi ultimi dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si richiama il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, obbligandosi al rispetto dello stesso.

Copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è stata consegnata al gestore il quale

dichiara di averne preso visione e di averla sottoscritta per accettazione.

ART. 30 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto e relativi allegati, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal codice Civile, e dalle vigenti normative in materia, al Piano di Conduzione Tecnica, al Piano di Utilizzo.

ART. 31 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti elaborati:

- avviso
- offerta tecnica presentata
- offerta economica presentata
- piano conduzione tecnica
- Regolamento per la promozione dello sport (come modificato con delibera di CC n. 85/2025)

ART. 32 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della presente convenzione il gestore dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale. Dovrà essere indicato un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono o cellulare, e-mail e PEC in grado di ricevere comunicazioni 24 ore su 24. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

IL GESTORE _____

LA DIRIGENTE DEL SETTORE _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 6 (canone), 17 (responsabilità e coperture assicurative), 20 (risoluzione), 21 (revoca), 25 (definizione delle controversie) del presente atto.

IL GESTORE _____

LA DIRIGENTE DEL SETTORE _____